

LA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 43 bis della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, così come novellato dall'articolo 6 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 il quale ha condotto alla revisione della disciplina per la concessione dell'autorizzazione, ai contribuenti, al pagamento in forma rateizzata dei debiti tributari risultanti da accertamenti e/o dall'irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie;

visto, in particolare, il comma 3 del suddetto articolo che rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità e delle fasce di importo della rateizzazione dei debiti per i tributi gestiti in proprio dalla Regione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1452 in data 16 ottobre 2015 con la quale sono state approvate le precedenti modalità per la rateizzazione dei debiti tributari ai sensi dell'art. 43 bis della legge regionale 30/2009;

esaminato il documento "Modalità di rateizzazione dei debiti tributari, a seguito di accertamento dei tributi gestiti in proprio dalla Regione, in attuazione dell'art. 43 bis della l.r. 30/2009", predisposto dalla Struttura finanze e tributi, che comporta la revisione delle modalità precedentemente adottate in considerazione delle modifiche normative apportate dal legislatore regionale a seguito sia dell'esperienza maturata con la gestione pregressa sia della sopravvenuta generale situazione di difficoltà economica per la maggior parte dei cittadini e delle imprese;

Ritenuto, quindi, di approvare le "Modalità di rateizzazione dei debiti tributari a seguito di accertamento dei tributi gestiti in proprio dalla Regione, in attuazione dell'art. 43 bis della l.r. n. 30/2009", allegate alla presente deliberazione, che sostituiscono quelle approvate con DGR 1452/2015;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n 231 in data 27 marzo 2020;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura finanze e tributi dell'Assessorato finanze, attività produttive, artigianato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, attività produttive, artigianato, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 43 bis della legge regionale 30/2009, le modalità di attuazione della rateizzazione dei debiti tributari, così come esplicitate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione, e che sostituiscono quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1452 in data 16 ottobre 2015;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione e il suo allegato sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 647 in data 24 luglio 2020

**MODALITÀ DI RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
A SEGUITO DI ACCERTAMENTO SU TRIBUTI GESTITI IN PROPRIO DALLA REGIONE,
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 43BIS DELLA L.R. 30/2009**

Art. 1 - Oggetto

1. Le disposizioni che seguono stabiliscono le modalità e i criteri per l'autorizzazione alla rateizzazione dei debiti tributari riferiti ai tributi regionali gestiti in proprio dalla Regione.

Art. 2 – Criteri per la rateazione dei tributi regionali

2. E' possibile richiedere l'autorizzazione alla rateazione di un debito tributario solo a seguito del ricevimento di un atto di accertamento emesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. È dilazionabile l'importo totale richiesto nell'atto di accertamento e costituito dalle somme dovute dal contribuente quale tributo, sanzioni e interessi di mora, fino ad un massimo di 36 rate mensili.

3. La rateazione del debito tributario nei confronti della Regione è concessa dal Dirigente della Struttura finanze e tributi se il carico tributario accertato, comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali accessori sia pari o superiore ad euro 270,00. La rateazione è altresì concessa, per importi pari o superiori a 150,00 euro, quando il richiedente versi in una situazione di difficoltà economica documentata da un I.S.E.E. in corso di validità, rilasciato ai sensi della normativa vigente, non eccedente l'importo di € 15.000,00.

4. Il numero delle rate è determinato, sulla base della scelta del contribuente, in relazione all'entità del debito come segue:

- per importi da € 150,00 a € 270,00 – da 5 a 9 rate
- per importi da € 270,01 a € 500,00 – da 9 a 12 rate
- per importi da € 500,01 a € 900,00 – da 12 a 15 rate
- per importi da € 900,01 a € 1.500,00 – da 15 a 20 rate
- per importi da € 1.500,01 a € 2.400,00 – da 20 a 24 rate
- per importi da € 2.400,01 a € 5.000,00 – da 24 a 30 rate
- per importi superiori a € 5.000,01 – da 30 a 36 rate.

5. Sul tributo il cui pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza. Il debito nei confronti dell'Amministrazione è estinto tramite rate mensili, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, calcolate secondo un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese". L'importo delle singole rate non può essere inferiore ad euro 30,00.

6. Il recupero delle spese di notifica di cui all'art. 41quater della l.r. 30/2009 è effettuato in concomitanza con la scadenza della prima rata.

Art. 3 – Criteri per la rateazione dei debiti relativi alla tassa automobilistica

1. In relazione alla tassa automobilistica, per il raggiungimento dei limiti di importo di cui all'art. 2, punto 2, per poter fruire della rateazione, è possibile cumulare più atti di accertamento ricevuti dal medesimo contribuente, riferiti ad uno stesso anno di imposta oggetto di accertamento e relativi a più veicoli.

Art. 4 – Divieto di cumulo delle somme accertate

1. Al di fuori del caso di cui all'art. 3 non è consentito il cumulo delle somme accertate derivanti da più accertamenti tributari ai fini della rateazione.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1. L'istanza di rateazione, in carta libera e redatta preferibilmente avvalendosi della modulistica predisposta dall'ufficio tributi e tasse automobilistiche, deve essere presentata all'Ufficio tributi e tasse automobilistiche entro il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso l'atto di accertamento, ovvero entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto. In caso di non utilizzo del modulo predisposto dall'ufficio tributi, la domanda dovrà contenere tutti gli elementi contemplati nel modulo per essere considerata ricevibile.
2. L'istanza, indirizzata al Dirigente della Struttura finanze e tributi, deve essere recapitata all'ufficio tributi e tasse automobilistiche
 - per via telematica, con la posta elettronica certificata. In tal caso l'istanza dovrà essere firmata digitalmente e inviata da una casella di posta elettronica certificata alla casella di posta certificata "bilancio@pec.regione.vda.it".
 - direttamente, con consegna a mano, presso la sede dell'Ufficio tributi e tasse automobilistiche;
 - a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
3. Le istanze relative alla rateizzazione della tassa automobilistica possono anche essere trasmesse telematicamente utilizzando la PWA (Progressive Web App) messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
4. Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria stabilito con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (o eventuali successive proroghe) e, comunque, non oltre l'entrata in funzione degli applicativi dedicati alla trasmissione telematica, le istanze possono essere inoltrate anche tramite posta elettronica ordinaria accludendo copia del documento di identità dell'istante e gli eventuali allegati.

Art. 6 – Istruttoria

1. Il Dirigente della Struttura finanze e tributi è competente a rilasciare l'autorizzazione alla rateazione del pagamento dei debiti tributari accertati e/o derivanti dall'irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria.
2. Dal momento della presentazione dell'istanza di rateazione, il termine di pagamento del debito tributario è sospeso sino al ricevimento da parte del contribuente della comunicazione di accoglimento o di diniego della richiesta da parte del dirigente della Struttura finanze e tributi.
3. Nel caso in cui l'istanza pervenuta risulti incompleta, è richiesta l'integrazione e la regolarizzazione della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 19/2007. A tal fine è assegnato all'interessato un termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione della richiesta.
4. L'autorizzazione al pagamento dilazionato è comunicata con lettera del dirigente della struttura finanze e tributi che riporta il piano dettagliato di rimborso delle somme da parte del debitore.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 7 – Modalità di pagamento delle somme dovute.

1. Il versamento delle somme dilazionate, può essere effettuato esclusivamente tramite gli avvisi di pagamento pagoPA trasmessi dall'Amministrazione regionale.

Art. 8 - Decadenza dalla rateazione

1. In caso di omesso pagamento della prima rata entro il termine stabilito dal piano rateale o di una delle altre rate entro la scadenza della rata successiva, il debitore decade automaticamente dalla rateazione ed è tenuto al pagamento di tutta la somma residua entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata, con versamento tramite avviso pagoPA trasmesso dall'Amministrazione regionale
2. In caso di decadenza dalla rateazione, il debitore perde la possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione definita in via agevolata ed è tenuto al pagamento della sanzione nella misura intera.
3. È facoltà della Regione disporre la compensazione tra il debito residuo della rateazione e gli eventuali pagamenti che la Regione debba fare a favore del beneficiario della rateazione in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, tramite regolazione contabile con emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata, in applicazione dell'art. 44 della legge regionale 30/2009.
4. Se dopo il termine di cui al punto 1 il debitore non ha effettuato il pagamento di quanto ancora dovuto, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo.
5. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima che siano decorsi 3 anni dalla data di decadenza.